Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 25460/2021
Numero sezionale 2403/2022
Numero di raccolta generale 24118/2022
Data pubblicazione 03/08/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Responsabilità genitoriale

Maria ACIERNO	Presidente	
Clotilde PARISE	Consigliere	R.G.N. 25460/2021
Roberto Giovanni CONTI	Consigliere	Cron.
Anna Maria CASADONTE	Consigliere	
Daniela VALENTINO	Consigliere- Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da (omissis) e (omissis) nella persona del curatore speciale, Avv. (omissis), qui rappresentata e difesa dall' Avv. (omissis), presso il cui studio in (omissis) eleggono domicilio

– ricorrente–

Contro

(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis), presso il cui studio in (omissis), elegge domicilio

–controricorrente-

Nonché

(omissis), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'Avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in (omissis)

–ricorrente-

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 25460/2021
Numero sezionale 2403/2022
Numero di raccolta generale 24118/2022
Data pubblicazione 03/08/2022

avverso il decreto camerale della Corte di Appello di Catanzaro, del 17 maggio 2021, comunicato il 19.5.2021 e non notificato.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 giugno 2022 dal Consigliere Daniela Valentino;

FATTI DI CAUSA

1.In relazione al procedimento avente ad oggetto l'accertamento della decadenza della responsabilità genitoriale del padre delle minori (omissis), la Corte d'Appello di (omissis), in riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il genitore in questione decaduto, ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti dalla legge per il predetto provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale ed ha affermato:

l'abuso alcoolico denunciato in primo grado non trovava riscontro negli esami effettuati privatamente dalla parte e prodotti in giudizio mentre le reiterate condotte violente denunciate dalla madre delle minori non erano mai state rivolte verso le figlie, che in audizione giudiziale avevano espresso giudizi positivi sullo stesso.

1.1 La Corte d'Appello ha, tuttavia, confermato l'affido delle minori al Servizio sociale dell' (omissis), ed il collocamento comunitario, avuto riguardo al fatto che per un lungo lasso di tempo, le minori hanno avuto solo rapporti telefonici con il padre, occorrendo, pertanto, da un lato, garantire un graduale recupero del rapporto padre/figlie, allo stato compromesso, attraverso incontri periodici, a cadenza settimanale, presso la Struttura ospitante o la Sede dei Servizi sociali del Comune di (omissis), ove è ubicata la Struttura, dall'altro monitorare le condizioni del padre delle minori, la sua condotta di vita, le sue frequentazioni, al fine di garantire un rientro sereno e sicuro delle minori presso la Casa paterna, che dovrà avvenire, necessariamente, come detto, con gradualità.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso il curatore speciale delle minori (omissis) e (omissis),

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 25460/2021
Numero sezionale 2403/2022
Numero di raccolta generale 24118/2022
Data pubblicazione 03/08/2022

Avv. (omissis) e la madre delle minori. Ha resistito con controricorso il (omissis).

2.1 Hanno presentato memorie i ricorrenti (omissis) e la curatrice speciale delle minori (omissis), nonché il controricorrente (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso il curatore speciale delle minori deduce:

3.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.c.: interpretazione delle condotte, che possono essere invocate quale presupposto per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale; nonché individuazione del conseguente pregiudizio delle figlie. La Corte non avrebbe opportunamente considerato le condotte paterne, commissive ed omissive, emerse dall'istruttoria; né avrebbe tenuto conto delle relative conseguenze pregiudizievoli sulle minori, anch'esse emerse e rilevanti.

3.2 Censura di contenuto del tutto sovrapponibile è stata proposta dalla madre delle minori, in quanto incentrata sulla radicale sottovalutazione da parte della Corte d'Appello delle condotte violente segnalate ed accertate nel giudizio di primo grado, anche grazie all'intervento dei servizi territoriali.

3.3 I motivi, da trattare congiuntamente perché del tutto connessi, sono fondati. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione esclusivamente su dichiarazioni delle minori rese nel corso di audizione giudiziale e sulla dedotta assenza di violenze direttamente esercitate sulle minori stesse dal padre. Sull'assistenza delle bambine alle violenze esercitate sulla madre, sull'entità e la frequenza di queste evenienze nessun accertamento è stata svolto dalla Corte d'Appello. Nessun accenno alle ripercussioni che le condotte violente, denunziate dalla madre, possano avere avuto sulle minori. Non risultano, inoltre, oggetto di specifico esame le diverse e successive relazioni dei servizi territoriali e dell'attuale

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 25460/2021
Numero sezionale 2403/2022
Numero di raccolta generale 24118/2022
Data pubblicazione 03/08/2022

struttura ospitante in relazione all'accertamento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, salvo recuperarne le indicazioni ai fini dell'affidamento ai servizi sociali. Tali omissioni sono tanto più gravi ove si ponga mente agli specifici doveri e poteri istruttori officiosi di cui è titolare il giudice in materia minorile da ritenersi tanto più intensi quanto più incisivo è l'oggetto dell'accertamento che deve essere eseguito in relazione sulla valutazione prognostica del preminente interesse e del minor pregiudizio per i minori, come accade nei giudizi conformativi della responsabilità genitoriale.

4. Il secondo motivo proposto dal curatore speciale, rubricato come violazione e falsa applicazione dell'art. art. 2, comma 1, L. 184/1983 sull'affido eterofamiliare, così come modificata, dalla L. 19 ottobre 2015 n. 173, relativo alla necessità di stabilire un termine finale all'affido ai servizi sociali, risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

4.1 Anche il secondo motivo di ricorso proposto dalla madre delle minori, riguardante la corretta applicazione dell'istituto dell'affidamento familiare, è assorbito dall'accoglimento dei motivi esaminati.

5. Per quanto esposto vanno accolti i motivi trattati congiuntamente e rubricati come primi, del curatore speciale e della madre delle minori, assorbiti i rimanenti di entrambe le parti ricorrenti.

6. La pronuncia impugnata deve, di conseguenza essere cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro, perché si attenga alle prescrizioni sopra indicate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso del curatore speciale ed il primo motivo proposto dalla madre delle minori, assorbiti gli altri. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Numero registro generale 25460/2021
Numero sezionale 2403/2022
Numero di raccolta generale 24118/2022
Data pubblicazione 03/08/2022

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2022.

Il Presidente

Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992